



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

**NULLA OSTA
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PERCORRENZE STRADALI
(Art.26 – Comma 3 D.L.gs.285/92)**

Prot. n° 21/18834/9

Perugia lì 14/07/2021

SP 474_2 DI CASCIA al Km. 16,300 - Lato Sinistro - CATEGORIA GENERICA 2

TRATTO: CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NORCIA

Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA

residente in VIA OMBRONE 2

Comune di (00100) ROMA

Partita I.V.A. 05779711000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' O SUO DELEGATO

- Vista la richiesta in data 24/06/2021 relativa all'oggetto;
- Visto che la Ditta ha versato l'importo, di €. 100,00 in data 13/07/2021, precedentemente richiesto da questa Provincia;
- Visto che ha costituito deposito cauzionale per €. 1.080,00 mediante: POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA "EULER HERMES S.A. (N.V) – NUMERO POLIZZA 2484821 DEL 07/10/2020 E APPENDICE N.1 DEL 19/10/2020 PER €. 300.000,00;
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del . C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.lgs. 15/12/1997 – n. 446 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.122 del 10.11.1998 e s.m.i..

- Visto l'atto Dirigenziale di delega del 30/09/2019 adottato dal Responsabile del Servizio Gestione Viabilità ai sensi dell'Art. 17 D.L.gs n° 165/2001 e s.m.i.
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Ricontrata la regolarità tecnica del Procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA

all'occupazione per la realizzazione di una **percorrenza per posizionamento giunti su linea elettrica esistente e posa nuovo armadio stradale lungo la SP 474_2 DI CASCIA al Km. 16,300 – Lato Sinistro nel Centro Abitato di Norcia** per un'occupazione totale di ml. 2,00; a condizione che vengano rispettate le norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e le seguenti prescrizioni tecniche di seguito riportate e poste a tutela dell'integrità strutturale e funzionale del patrimonio stradale.

Tali norme e prescrizioni tecniche dovranno essere riportate nella concessione, con durata massima di 29 anni, che verrà rilasciata dal Comune e, in ogni caso, dovranno essere rispettate dal titolare dell'occupazione in forza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento provinciale.

Il Comune di **Norcia**, dovrà trasmettere alla Provincia, prima dell'attivazione dell'occupazione stradale e con riferimento ai dati della pratica:

- 1) copia della concessione/autorizzazione rilasciata per l'occupazione della sede stradale;
 - 2) ordinanza per l'istituzione e la disciplina del cantiere stradale e di limitazione della circolazione ove necessaria.
- IL MANCATO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL PRESENTE NULLA OSTA, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SUA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 42 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE.
 - I LAVORI DI CUI AL PRESENTE NULLA-OSTA NON POTRANNO ESSERE INIZIATI FINO ALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART.26 DEL CODICE DELLA STRADA.
 - LO SVINCOLO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE AVVERRÀ IN OGNI CASO SOLO IN PRESENZA DELLA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART. 26 DEL CODICE DELLA STRADA. Il deposito sarà restituito previa richiesta dell'interessato solo in seguito all'esito positivo del collaudo o della verifica di rispondenza dei lavori alla concessione.
 - Una volta ottenuto il provvedimento comunale il concessionario dovrà obbligatoriamente comunicare l'inizio lavori alla Provincia di Perugia a mezzo PEC all'indirizzo: concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it - posta all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali. Con lo stesso indirizzo PEC il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. I lavori dovranno avere durata massima di un giorno decorrente dall'inizio lavori, salva proroga per inderogabili necessità richiesta almeno tre giorni prima della scadenza del termine suddetto. Con le modalità soprariportate il concessionario dovrà comunicare altresì la fine dei lavori.

Per l'occupazione del suolo stradale ricorre la seguente condizione:

- La concessione/autorizzazione rilasciata sulla base del presente nulla osta è assoggettata al pagamento del canone annuo in applicazione di quanto previsto all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sulla base delle disposizioni del relativo regolamento e delle tariffe approvati ai sensi della normativa vigente (L. n. 296/2006, art. 1, comma 169, e L. n. 388/2000, art. 53, comma 16). Salvo modifiche normative, il canone annuo è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato alla Provincia con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- ❑ Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
- ❑ Il Concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia della salvaguardia strutturale del patrimonio stradale rispetto alle opere stabili o provvisorie che l'occupazione comporta sia per l'esercizio dell'uso che per l'adeguato ripristino delle pertinenze stradali. Per lo svincolo del deposito cauzionale, il concessionario dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione dei lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 24 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione e dopo il riscontro positivo verbalizzato dal personale della Viabilità.
- ❑ Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci (10) anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante pec e/o lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
- ❑ Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere e delle installazioni oggetto delle occupazioni. Restano a completo carico e responsabilità del concessionario eventuali danni a cose ed /o persone verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che, successivamente, durante l'esercizio della concessione stessa intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- ❑ Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.

- ❑ Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.
- ❑ L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.
- ❑ I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. la concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

a) Prescrizioni tecniche della percorrenza in sotterraneo

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.
- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.
- I pozzetti saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniquale volta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.

- Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Lo scavo dovrà essere richiuso, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui è stato aperto; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti" Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La chiusura degli scavi ed il ripristino della sede viabile dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - *(Percorrenza in banchina non bitumata)* il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,15 metri;
 - misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato, adeguatamente compattato, dalla quota -0,15 metri alla quota -0,00 metri.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

b) Prescrizioni tecniche per installazione Armadi

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Gli armadi necessari alla funzionalità dell'impianto dovranno essere installati al di fuori della piattaforma stradale.
- Gli armadi installati all'interno della fascia di pertinenza, dovranno essere muniti di appositi pannelli con pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse di superficie utile di segnalazione non inferiore a 1.600 cmq.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' O SUO DELEGATO
(GEOM. FABIO REMIGI)**

(Documento informatico Firmato Digitalmente)